

## REGOLAMENTO (UE) N. 818/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2013

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) negli aromi per bevande limpide aromatizzate a base d'acqua

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli aromi alimentari e ne specifica le condizioni d'uso.

(2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari <sup>(2)</sup>.

(3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 l'aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4) Il 20 agosto 2008 è stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione dell'uso di esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) quale emulsionante nelle sostanze aromatizzanti.

(5) Gli emulsionanti sono necessari per stabilizzare gli aromatizzanti oleosi quando questi sono aggiunti alle bevande a base d'acqua. Senza l'aggiunta di un emulsionante l'olio aromatizzante non sarebbe solubile e si formerebbe un anello oleoso sulla superficie della bevanda. Ciò impedisce la dispersione uniforme dell'aromatizzante nella bevanda, ne aumenta l'esposizione all'ossigeno, con conseguente riduzione dell'accettabilità organolettica, e rende altresì estremamente difficoltosa l'elaborazione di bevande limpide. Questi ostacoli possono essere in una certa misura superati utilizzando oli di lavaggio, sebbene questi abbiano un'accettabilità organolettica ridotta. L'impiego di esteri di saccarosio degli acidi grassi consente la produzione di bevande limpide migliorando la funzionalità dell'aromatizzante aggiunto.

(6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione chiede il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(7) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha emesso un parere relativo agli esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) e ha stabilito una dose giornaliera accettabile di 40 mg/kg peso corporeo/giorno <sup>(3)</sup>. L'esposizione agli esteri di saccarosio degli acidi grassi derivanti dall'impiego supplementare che ne viene proposto per le bevande limpide aromatizzate a base d'acqua rappresenta meno dello 0,1 % della DGA <sup>(4)</sup>. Considerando che l'impiego supplementare degli esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) provoca un'esposizione trascurabile rispetto alla DGA, non ne possono risultare effetti sulla salute umana.

(8) È dunque opportuno autorizzare l'uso di esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) quali additivi alimentari nelle sostanze aromatizzanti per bevande limpide aromatizzate a base d'acqua.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> The EFSA Journal (2004)106, pagg. 1-24.

<sup>(4)</sup> The EFSA Journal 2012; 10(5):2658.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

ALLEGATO

Nella parte 4 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 459 è inserita la seguente voce:

"E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	Aromi per bevande limpide aromatizzate a base d'acqua appartenenti alla categoria 14.1.4	15 000 mg/kg nelle sostanze aromatizzanti, 30 mg/l nel prodotto finale"
--------	---	--	---